

## PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

### NORME GENERALI PROVVISORIE PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI ROCCE E / O MINERALI

- 1) L'autorizzazione viene concessa esclusivamente per scopi scientifici/didattici e per quantitativi limitati allo stretto necessario.
- 2) L'autorizzazione alla raccolta è valida solo per i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, ancorché parenti od associati e deve essere restituita all' Ente Parco in caso di non utilizzazione e in ogni caso dopo la sua scadenza.
- 3) Un'autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a procedere a norma di legge ove riscontrasse l'avvenuta infrazione a norme vigenti. Detto personale deve altresì ritirare l'autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla all' Ente Parco per i provvedimenti del caso.
- 4) La raccolta di rocce e di minerali deve essere fatta in superficie, senza scavi di sorta e senza l'uso di attrezzature particolari (demolitori, perforatori, ecc.).
- 5) I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui per cui è stata richiesta e concessa l'autorizzazione alla raccolta. In particolare è tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro motivo.  
I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti fatta salva la facoltà dell' Ente Parco di procedere per vie legali per il risarcimento del danno.
- 6) Ad ogni prelievo i campioni raccolti dovranno essere limitati al numero strettamente necessario. Di essi, tuttavia, dovrà esserne raccolto uno in più da consegnare all'Ente Parco accompagnato da una scheda contenente tutti i dati relativi alla raccolta e classificazione.
- 7) Ove la raccolta, ancorché superficiale, lasciasse segni evidenti dell'operazione, questi dovranno essere cancellati con la massima cura ed eventuali residui della pulizia del campione raccolto dispersi e nascosti alla vista.
- 8) Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate utilizzando il materiale prelevato all' interno del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all'Ente Parco per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.
- 9) Qualsiasi deroga alle norme generali sopra riportate dovrà essere chiaramente indicata nel foglio di autorizzazione.